

STATUTO

RIMAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA MIRABELLA 53

Numero REA: SA - 520987

Codice fiscale: 06407740650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2026 - Statuto completo	2
--	---



STATUTO	
TITOLO I	
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - SEDE	Allegato "A"
- DURATA - SCOPO ED OGGETTO DELLA SOCIETA'	all'atto in data 19.1.2016
ART.1) E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991	Rep. n.9446 Racc. n.6423
n.381 e degli artt. 2511 e segg. c.c., una società cooperati-	
va sociale denominata "RIMAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
Alla cooperativa si applicano:	
- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in te-	
ma di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la co-	
operativa stessa opera;	
- le disposizioni in materia di impresa sociale, in quanto	
compatibili con la ridetta legge 8 novembre 1991 n. 381,	
poichè la cooperativa sociale è di diritto impresa sociale,	
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017 e	
ss.mm.;	
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
norme del codice civile relative alle società cooperative;	
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sul-	
la società a responsabilità limitata.	
ART.2) La Cooperativa ha sede legale nel Comune di EBOLI	
(SA), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il com-	
petente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi del-	
1	

	l'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-	
	terà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-	
	primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-	
	lia ed all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,	
	mentre l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è	
	di competenza dell'assemblea dei soci.	
	ART.3) La durata della società è fissata fino al 31 (trentu-	
	no) dicembre 2070 (duemilasettanta) , ma potrà essere proroga-	
	ta o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assem-	
	blea dei soci.	
	ART.4) La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la pro-	
	pria attività senza fini di speculazione privata. Essa è ret-	
	ta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai	
	sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 del codice civile	
	avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, preva-	
	lentemente delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'atti-	
	vità costituente l'oggetto sociale finalizzata in via priori-	
	taria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di	
	2	

	cui all'art. 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n.	
	381. La cooperativa svolge la propria attività caratteristi-	
	ca a favore dei propri soci cooperatori nella misura previ-	
	sta dalla vigente normativa in modo da realizzare l'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate, realizzando quindi	
	le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, e facen-	
	do nel contempo conseguire ai propri soci lavoratori in gene-	
	re occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività la-	
	vorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ot-	
	tenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavorato-	
	ri intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la ge-	
	stione in forma associata e la prestazione della propria at-	
	tività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento	
	lavorativo e continuità di occupazione, con le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno	
	pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da	
	parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantag-	
	giate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della	
	cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che	
	definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-	
	pra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, al-	
	l'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazio-	
	ne del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavo-	
	3	

	ro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra for-	
	ma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non	
	occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate	
	da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie ed	
	ai sensi della vigente normativa in materia, che definisce	
	l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	La cooperativa svolge la propria attività caratteristica ai	
	sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novem-	
	bre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civi-	
	le, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività -	
	in misura non inferiore al trenta per cento del totale di co-	
	loro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, e-	
	sclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di	
	persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'atti-	
	vità della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibil-	
	mente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della	
	cooperativa stessa. La cooperativa si avvale inoltre, nello	
	svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavora-	
	tive sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111- septies	
	4	

	disp. att. c.c.).	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori , ha per oggetto le seguenti attività:	
	- la prestazione di servizi di manutenzione, gestione e pro-	
	gettazione del verde, sia pubblico sia privato;	
	- la gestione e manutenzione di spazi per la fruizione delle	
	risorse ambientali, come aree attrezzate e parchi pubblici e	
	privati ed altre aree di interesse naturalistico; ideazione	
	e gestione del recupero ambientale;	
	- la realizzazione di opere idrauliche e di forestazione e	
	riforestazione;	
	- la realizzazione di verde pubblico, parchi, giardini e ver-	
	de attrezzato per enti e comunità;	
	- la ricostruzione e riconversione di boschi degradati, uti-	
	lizzazione di golene, colmate, argini, pertinenze idrauliche;	
	- l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-	
	forestali-agrarie per conto di enti pubblici e privati;	
	- l'esecuzione di opere di bonifica, costruzioni stradali, e-	
	dilizia pubblica e privata;	
	- la prestazione di servizi di manutenzione ordinaria e/o	
	straordinaria di opere e di edifici pubblici e/o privati;	
	- la gestione e manutenzione di impianti sportivi pubblici,	
	ecclesiastici e privati, compresi quelli di pertinenza scola-	
	stica (nell'ambito del sistema di autonomia degli istituti	
	5	

	scolastici);	
	- la gestione, conduzione, manutenzione, sistemazione e puli-	
	zia di impianti produttivi, impianti elettrici, idrici, ter-	
	mici, di depurazione, per l'energia elettrica, il gas e l'ac-	
	qua, la gestione di magazzini compresa la movimentazione ed	
	il confezionamento delle merci nonchè la cura ed il riordino	
	degli ambienti nei settori industriale, commerciale e civile;	
	- la prestazione di servizi di pulizia di ambienti, edifici	
	e strade; spezzamenti manuali e meccanizzati;	
	- la gestioni di stazioni ecologiche comunali e raccolta dei	
	rifiuti recuperabili;	
	- l'esecuzione di operazioni di igiene ambientale (disinfe-	
	stazioni, derattizzazioni ed attività similari);	
	- la prestazione di servizi di derattizzazione e disinfe- stazione, sia per enti che a privati;	
	- la prestazione di servizi di rilevazioni letture contatori	
	acqua, luce e gas; di servizi cimiteriali;	
	- organizzazione di attività di formazione ai soci della coo-	
	perativa e terzi, nei settori in cui opera la stessa coopera-	
	tiva;	
	- la prestazione di servizi di servizi di portierato di con-	
	dominii e sorveglianza;	
	- l'organizzazione e realizzazione di manifestazioni, fiere	
	e convegni in proprio e conto terzi;	
	- la gestione di punti di ristoro, bar, chioschi pubblici e	
	6	

	privati, comprese le mense;	
	- la gestione di arenili, lidi, stabilimenti balneari e cam-	
	ping pubblici e/o privati, aree pinetate ed a verde, fatto-	
	rie didattiche;	
	- la gestione di ludoteche e di case di riposo per anziani;	
	- la prestazione di servizi di controllo e sorveglianza di	
	locali privati, pubblici ed industriali;	
	- la prestazione di servizi di manutenzione ordinaria di ci-	
	miteri, gestione e custodia di parcheggi ed aree od impianti	
	adibite/i al deposito od alla sosta di automezzi in genere;	
	- la prestazione di servizi di facchinaggio, magazzinaggio e	
	spedizione, formazione e riqualificazione dei lavoratori nei	
	settori in cui opera la cooperativa.	
	Nell'esercizio della sua attività la società potrà partecipa-	
	re a gare ed appalti pubblici e privati, concedere ed assume-	
	re appalti.	
	La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finan-	
	ziarie, tributarie e di ogni altro genere attualmente previ-	
	ste, o che in futuro fossero previste, a favore delle impre-	
	se operanti nel territorio nazionale, comunitario ed interna-	
	zionale ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia.	
	Nell'esercizio della sua attività la società potrà stipulare	
	accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di	
	collegamento con soggetti pubblici e privati che possano fa-	
	cilitare l'esercizio dell'attività sociale, partecipare a ga-	
	7	

	re d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamen-	
	te o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previ-	
	ste nel presente Statuto.	
	Il tutto previo rilascio delle necessarie autorizzazioni e	
	concessioni amministrative, previa iscrizione negli appositi	
	albi, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare	
	vigente in materia e con espressa esclusione per la società	
	dello svolgimento di attività intellettuali riservate a pro-	
	fessionisti o soggetti iscritti in appositi Albi o Registri	
	e comunque di tutte le attività per legge riservate e non	
	consentite nella forma della presente società. Qualora per	
	l'espletamento delle attività sociali sia necessaria una pre-	
	stazione professionale di qualunque genere, riservata per	
	legge agli iscritti in appositi albi professionali, la so-	
	cietà dovrà avvalersi di professionisti all'uopo abilitati,	
	con essa convenzionati, che riscuotono anche la fiducia dei	
	soggetti committenti, nei confronti dei quali essi saranno	
	professionalmente responsabili. In tal caso resta ferma la	
	possibilità per la società di contrattare l'intera opera,	
	ivi inclusa l'eventuale prestazione professionale, del cui	
	corrispettivo sarà responsabile la società nei confronti del	
	professionista, il quale nulla potrà pretendere dal soggetto	
	terzo committente.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	da impiegare in operazioni strettamente funzionali al perse-	
	8	

	guimento dell'oggetto o scopo sociale, nel rispetto dei limi-	
	ti e con gli obblighi stabiliti dalla normativa, di legge e	
	regolamentare, tempo per tempo vigente. Le modalità possono	
	essere definite con apposito Regolamento approvato dalla as-	
	semblea dei soci. La società potrà costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale nonchè per adottare procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammo-	
	dernamento aziendale ai sensi della L. 31 gennaio 1992 n. 59	
	ed eventualmente di norme modificative ed integrative e nel	
	rispetto della normativa vigente in materia.	
	In via strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale,	
	e pertanto in via non prevalente nè nei confronti del pubbli-	
	co, nei limiti e con le condizioni di legge, la cooperativa	
	potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari,	
	commerciali e tutte le attività di interesse comune, necessa-	
	rie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, com-	
	presa la prestazione di garanzie reali e non reali e l'assun-	
	zione, diretta o indiretta, di interessenze e partecipazioni	
	in altre società, imprese e consorzi aventi oggetto analogo,	
	affine, complementare o comunque connesso al proprio, l'as-	
	sunzione della qualità di associante o associata in associa-	
	zioni in partecipazione, la partecipazione a raggruppamenti	
	di imprese, purché tutte le enunciate operazioni non siano	
	svolte professionalmente né nei confronti del pubblico né in	

	via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge e con esclusione tassativa di tutte le attività per legge riservate a tipi di società diverse dalla presente.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni .	
	TITOLO II	
	SOCI - REQUISITI - CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE -	
	SCIoglimento del rapporto sociale	
	ART.5) Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2519 c.c. e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori :	
	- quali soci ordinari:	
	- le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, maggiori d'età, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;	
	- le persone fisiche che siano maggiori di età e che abbiano	
	10	

	una capacità professionale nei settori corrispondenti all'og-	
	getto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudi-	
	ni e le competenze necessarie per collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale;	
	- quali soci volontari:	
	- i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della Legge	
	n. 381/1991, che prestano la propria attività gratuitamente,	
	per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non	
	può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci	
	volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro so-	
	ci. Per l'opera prestata, ai soci volontari può essere corri-	
	sposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dal-	
	l'assemblea per la totalità dei soci. E' invece esclusa la	
	remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la	
	distribuzione di ristorni ai soci volontari.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazio-	
	ne sul territorio della attività, siano identiche o affini	
	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi por-	
	re in concorrenza con essa.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabi-	

	liti dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione libro soci in	
	base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	ART.6) Chi intende diventare socio deve presentare all'orga-	
	no amministrativo domanda scritta indicando:	
	a) nome, cognome, ragione sociale o denominazione, luogo e	
	data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o na-	
	zionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro	
	delle Imprese o altri Registri; la categoria dei soci cui in-	
	tende essere iscritto;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo, allo	
	statuto della società ed alle delibere già legalmente adotta-	
	te dagli organi sociali nonchè ai regolamenti interni;	
	c) la dichiarazione relativa all'ammontare della quota di ca-	
	pitale sociale che si intende sottoscrivere;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che si intende instaurare in conformità con	
	il presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	e) l'eventuale documentazione proveniente dalla pubblica am-	
	ministrazione e comprovante la condizione di persona svantag-	
	giata, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	12	

	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile secondo cri-	
	teri non discriminatori , coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	L'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni moti-	
	vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di am-	
	missione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annota-	
	ta nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente ab-	
	bia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella	
	nota integrativa illustra le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedu-	
	ra di ammissione dei soci, non possono costituire oggetto di	

	delega.	
	Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad o-	
	gni effetto di legge e di statuto, il domicilio dei soci	
	sarà quello risultante dal libro soci desunto dalla domanda	
	di ammissione, salvo future variazioni che dovranno essere	
	comunicate alla cooperativa per iscritto.	
	ART.7) I soci cooperatori sono obbligati:	
	- ad effettuare, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo, il versamento della quota sociale	
	sottoscritta, il cui importo non potrà essere inferiore nè	
	superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528	
	del codice civile con le modalità e per l'importo annualmen-	
	te determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa,	
	senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, che può	
	tener conto della tipologia e delle condizioni dell'ulterio-	
	re rapporto di lavoro.	
	ART.8) I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposi-	
	zione le loro capacità professionali e il loro lavoro in re-	
	lazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'atti-	
	vità svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle	
	14	

	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle	
	prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente,	
	i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibi-	
	li, in vista della possibilità che la cooperativa, in presen-	
	za di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego e	
	di instaurare i relativi rapporti mutualistici con la coope-	
	rativa in conformità ai regolamenti approvati.	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	
	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperati-	
	va e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si	
	sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario	
	stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa	
	in materia vigente al tempo nonchè del regolamento interno.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	
	soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere	
	di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richie-	
	sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale	
	e la necessità di rispettare il principio di parità di trat-	
	tamento.	
	I soci cooperatori , ancorché tra gli stessi e la cooperativa	

	non intercorra attualmente un rapporto mutualistico, concor-	
	rono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione	
	degli organi sociali e alla definizione della struttura di	
	direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elabo-	
	razione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernen-	
	ti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei pro-	
	cessi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'im-	
	presa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro	
	destinazione.	
	La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di	
	programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produtti-	
	vi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha	
	luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da	
	parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguen-	
	ti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori .	
	ART.9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio	
	che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quo-	
	ta di partecipazione sociale deve darne comunicazione agli	
	amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indica-	
	zioni relative al potenziale acquirente previste nel prece-	
	dente art.6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizza-	
	zione deve essere comunicato, a mezzo raccomandata, al socio	
	16	

	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizza-	
	zione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione al Tribunale.	
	SCIoglimento del rapporto sociale	
	ART.10) RECESSO	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto e dalle norme sulle società cooperative e sul-	
	la società a responsabilità limitata, queste ultime in quan-	
	to compatibili. In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) l'impossibilità, per gravi e comprovati motivi, di parte-	
	cipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere e-	
	sercitato per iscritto e comunicato a mezzo di lettera racco-	
	mandata all'organo amministrativo. Gli amministratori devono	
	esaminare la domanda di recesso entro 60 (sessanta) giorni	
	dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso	
	gli amministratori danno comunicazione, a mezzo lettera rac-	
	comandata, al socio dell'accoglimento della domanda. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori de-	

	sono darne comunicazione, sempre a mezzo raccomandata, al so-	
	cio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di	
	detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tri-	
	bunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di	
	cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dal-	
	la legge, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rappor-	
	to mutualistico, il recesso ha effetto dalla chiusura dell'e-	
	sercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART.11) ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attività, sono tali da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	18	

	dai pubblici uffici;	
	5) per liquidazione giudiziale del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge oppure per il caso	
	in cui il socio incorra in una delle cause di interruzione	
	del rapporto di lavoro per giusta causa o per giustificato	
	motivo quali previsti dalla legge ed indicati nel regolamen-	
	to interno redatto ai sensi del presente statuto ed il tutto	
	comunque nel rispetto della vigente normativa di legge in ma-	
	teria; ovvero, se trattasi rapporto di lavoro non subordina-	
	to, per il caso in cui esso sia stato risolto dalla coopera-	
	tiva per inadempimento imputabile al socio.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa inti-	
	mazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove	
	possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione	
	il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine	
	di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione fattane a mezzo	
	lettera raccomandata a/r. Gli amministratori non possono de-	
	legare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.12) MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissio-	
	ne alla società subentreranno nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta nei modi di cui all'art.6 del	
	presente statuto e, se sono più di uno, devono nominare un	

	rappresentante comune.	
	In via alternativa o qualora la relativa richiesta sia defi-	
	nitivamente respinta, spetta agli eredi o legatari il rimbor-	
	so della quota secondo le disposizioni di legge e del presen-	
	te statuto. Gli eredi o legatari dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di rimborso, atto notorio od altra ido-	
	nea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto	
	alla liquidazione.	
	ART.13) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio. Essa comprende il solo valore no-	
	minale della quota, eventualmente rivalutato ai sensi del-	
	l'articolo 7 legge 31/01/1992 n.59 oppure eventualmente ri-	
	dotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere	
	effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio. Il diritto alla liquidazione deve	
	essere esercitato entro cinque anni dall'approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta ef-	
	ficace la causa di scioglimento del singolo rapporto socia-	
	le. Il valore delle quote comunque non rimborsate sarà devo-	
	luto con delibera dell'assemblea alla riserva legale.	
	ART.14) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	

	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scio-	
	glimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO III	
	TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI	
	ART.15) TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI	
	Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato	
	da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa	
	da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con	
	i medesimi, il tutto nel rispetto della normativa inderogabi-	
	le vigente in materia.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	21	

	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO E MUTUALITA'	
	ART.16) PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimen-	
	ti dei soci cooperatori rappresentati da quote aventi ciascu-	
	na valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero centesimi) e comunque non superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci a tale titolo;	
	e) dalla eventuale riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	fra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scio-	
	glimento della società.	
	La società può deliberare aumenti di capitale con modifica	
	dello statuto secondo quanto previsto dall'art.2524 c.c. In	
	tal caso, potranno essere conferiti, nelle forme di legge,	
	beni in natura e crediti nonchè tutti gli elementi dell'atti-	
	vo suscettibili di valutazione economica.	
	ART.17) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	22	

	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) nel caso di emissione di strumenti finanziari, previa mo-	
	difica dello statuto, è fatto divieto di remunerare gli stru-	
	menti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore a due punti rispetto al limite massi-	
	mo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	ART.18) BILANCIO	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal giorno primo	
	gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di	
	ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione	
	del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	23	

	sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'orga-	
	no amministrativo nella relazione sulla gestione o nella no-	
	ta integrativa al bilancio.	
	Gli amministratori e l'organo di controllo e di revisione,	
	se nominato, documentano - nella relazione sulla gestione e	
	nella relazione dell'organo di controllo e di revisione - i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, tenendo conto della particolarità	
	dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante	
	ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381. A tal fine, essi devono in particolare eviden-	
	ziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	cio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e	
	nell'impiego delle relative risorse;	

	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società.	
	La cooperativa assolve, altresì, agli altri obblighi, pre-	
	scritti dalla normativa tempo per tempo vigente, in tema di	
	bilancio e relativa pubblicità anche ai fini della valutazio-	
	ne dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	ART.19) UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui alla legge n.59 del 31 gennaio 1992,	
	nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;	
	c) alla rivalutazione gratuita del capitale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art.7 legge 59/92;	
	d) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di cui al-	
	l'art. 2545 quinquies c.c. e del presente statuto nel rispet-	
	to della vigente normativa in materia;	
	e) alla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità di cui al successivo art.20;	
	f) alla riserva straordinaria ed alle altre riserve statuta-	
	rie e volontarie.	
	ART.20) RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	

	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori che intrattengono rapporti mutualistici con	
	la società, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presen-	
	te statuto e dal relativo apposito Regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento,	
	i quali - in via generale - debbono considerare:	
	a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;	
	b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura massima indicata dalla norma-	
	tiva tempo per tempo vigente.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART.21) MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongo-	
	no alla loro approvazione.	
	In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	26	

	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina e la revoca degli amministratori;	
	3) la nomina dell'organo di controllo e di revisione;	
	4) determinazione dei compensi di amministratori e dell'organo di controllo e di revisione;	
	5) le modificazioni dello statuto;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori nonchè gli eventuali criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte sempre mediante deliberazione assembleare, con il metodo collegiale e con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c. e dal presente statuto.	
	ART.22) CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso conterrà anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli amministratori, almeno otto	

	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso	
	deve essere inviato ai soci al domicilio risultante dal li-	
	bro dei soci mediante lettera raccomandata a/r o semplice, o	
	consegnata anche a mano e controfirmata per ricevuta, ovvero	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva	
	informazione sugli argomenti da trattare e che consenta un	
	riscontro dell'avvenuto ricevimento.	
	Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica	
	o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al nume-	
	ro di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo spe-	
	cifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal	
	socio e che risultino espressamente dal libro soci.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli am-	
	ministratori e l'organo di controllo e di revisione, se nomi-	
	nato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti. Ai fini della tota-	
	litarietà dell'assemblea, se gli amministratori e l'organo	
	di controllo o di revisione, se nominato, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita di-	
	chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,	
	nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argo-	
	menti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trat-	
	tazione degli stessi.	
	28	

	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta	
	giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	ART.23) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita	
	con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rap-	
	presentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci	
	aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti o rap-	
	presentati, aventi diritto di voto e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che per particolari delibere richiedono di-	
	verse specifiche maggioranze.	
	ART.24) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO - RAPPRE-	
	SENTANZA	
	Possono presenziare all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni so-	
	cio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il	
	valore della quota di capitale sottoscritta.	

	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da al-	
	tri soci aventi diritto di voto. La delega deve essere confe-	
	rita per iscritto, deve indicare il nome del rappresentante	
	e deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio	
	può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.	
	ART.25) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione. In caso di assenza o di impedimento di que-	
	sti, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata da-	
	gli intervenuti con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario che assiste il Presidente.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa; accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti a partecipare all'adunanza di persona o	
	per delega; dirigere e regolare lo svolgimento dell'assem-	
	blea; accertare e proclamare i risultati delle votazioni, cu-	
	rando che degli esiti di tutti tali accertamenti sia dato	
	conto nel verbale.	
	Il voto deve essere espresso palesemente per alzata di mano.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio,	
	nei casi richiesti dalla legge. Il verbale deve consentire,	
	per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identifica-	
	zione dei soci, quelli favorevoli, astenuti o dissenzienti	
	ed in esso devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	30	

	le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, dovrà essere trascritto, senza indugio, in apposito li-	
	bro.	
	TITOLO VI	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART.26) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da non meno di tre e non più di sette membri,	
	nominati dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori .	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della loro carica.	
	Non possono essere nominati amministratori, e ove nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizio-	
	ni di cui all'articolo 2382 c.c..	
	ART.27) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti che sostituiranno il Presidente in caso	
	di sua assenza od impedimento. Il consiglio di amministrazio-	
	31	

	ne si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale,	
	purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che il presi-	
	dente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta	
	scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene	
	fatta dal presidente con lettera da consegnarsi anche a ma-	
	no, telefax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomen-	
	ti da trattare e che consenta un riscontro dell'avvenuto ri-	
	cevimento. L'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del	
	consiglio e dell'organo di controllo e di revisione, se esi-	
	stente o, in caso di urgenza, l'avviso deve pervenire almeno	
	due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le	
	riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto	
	di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli am-	
	ministratori e l'intero organo di controllo e di revisione,	
	ove nominato. Il consiglio di amministrazione è validamente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei suoi mem-	
	bri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente	
	con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presen-	
	ti. Non è ammesso il voto per rappresentanza.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono con-	
	stare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segreta-	
	32	

	rio.	
	Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli am-	
	ministratori decade l'intero Consiglio di amministrazione.	
	In tal caso, gli altri consiglieri devono sottoporre alla de-	
	liberazione dell'assemblea dei soci, entro trenta giorni, la	
	nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo si pos-	
	sono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazio-	
	ne.	
	ART.28) POTERI DI GESTIONE	
	All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della cooperativa con fa-	
	coltà di compiere tutti gli atti, che ritenga necessari od u-	
	tili per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi socia-	
	li, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statu-	
	to riservano in modo inderogabile alla assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo potrà nominare, determinandone i po-	
	teri, direttori, institori o procuratori per il compimento	
	di determinati atti o categorie di atti.	
	ART.29) DELEGHE	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più	
	dei suoi membri le proprie attribuzioni, compreso l'uso del-	
	la firma sociale, fissando il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega oltre che le retri-	
	buzioni e le eventuali cauzioni. Il tutto nel rispetto dei	
	divieti di delegabilità di cui all'art.2381 c.c. e delle al-	

	tre norme di legge vigenti in materia.	
	In ogni caso, l'organo amministrativo non può delegare i po-	
	teri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci	
	e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministra-	
	zione e all'organo di controllo e di revisione, se existen-	
	te, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della ge-	
	stione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazio-	
	ni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle	
	sue controllate. Il consiglio di amministrazione, sulla base	
	delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'asset-	
	to organizzativo, amministrativo e contabile della società;	
	esamina i piani strategici, industriali, e finanziari della	
	società ove elaborati; valuta il generale andamento della ge-	
	stione.	
	ART.30) RAPPRESENTANZA	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della cooperati-	
	va, nei confronti dei terzi ed in giudizio, spettano al Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le ve-	
	ci in sua assenza od impedimento ed agli amministratori dele-	
	gati nei limiti della delega.	
	ART.31) RIMBORSI E COMPENSI	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso	

	degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-	
	tori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la riso-	
	luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-	
	dato.	
	Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del	
	codice civile, sentito il parere dell'organo di controllo,	
	determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano inve-	
	stiti di particolari cariche.	
	TITOLO VII	
	CONTROLLO	
	ART.32) CONTROLLO DEI SOCI	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sen-	
	si dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo ammi-	
	nistrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	ART.33) ORGANO DI CONTROLLO	
	Nei casi in cui la vigente normativa in materia ne faccia ob-	
	bligo, la società cooperativa provvederà alla nomina dell'Or-	
	gano di controllo o del Revisore, che saranno composti, a-	
	vranno i requisiti e funzioneranno a norma di legge.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	

	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento e più in generale e-	
	sercita tutti i poteri conferiti all'organo di controllo dal-	
	la normativa di legge vigente.	
	L'Organo di controllo, salve diverse inderogabili disposizio-	
	ni di legge, esercita la revisione legale dei conti.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART.34) SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge	
	o dal presente statuto. L'organo amministrativo deve senza	
	indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimen-	
	to della cooperativa, salvo i casi in cui, ai sensi di legge	
	o di statuto, sia l'assemblea a deliberarlo od accertarlo .	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge e nel termine di legge dal loro verificarsi. L'assem-	
	blea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e	
	non soci determinandone il numero ed i poteri.	
	ART.35) DEVOLUZIONE	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	dovrà essere devoluto nel seguente ordine:	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	

38 di 39

39 di 39